

A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

Allegato 1 al provvedimento n. 30130

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

NELL'INTERESSE DI ERION WEEE / ECO COMPLIANCE ORGANIZATION S.C.A.R.L.

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

Procedimento A544 - Erion WEEE/Condotte Anticoncorrenziali

*

2. PARTI DEL PROCEDIMENTO

- Consorzio ERION WEEE (“*Erion*”)
- ERION Compliance ORGANIZATION S.C.A R.L. (“*ECO*”)
- REMEDIA TECNOLOGIE E SERVIZI PER IL RICICLO S.R.L. (“*Remedia TSR*” – ora Interseroh Service Italia S.r.l. – “*ITP*”)

*

3. LA FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento adottato in data 18 maggio 2021 (“Provvedimento”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato il Procedimento Istruttorio A544 (“Procedimento”) nei confronti delle Parti per presunto abuso di posizione dominante nel mercato della gestione collettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”), al fine di accertare la supposta adozione di condotte abusive di natura escludente nei confronti del segnalante (e altri sistemi collettivi concorrenti), in violazione dell’art. 102 TFUE.

Accogliendo come non manifestamente prive di pregio le asserzioni del segnalante, l’AGCM ha configurato un possibile abuso di dominanza, che in ultima istanza sarebbe stato supportato da un innalzamento dei costi dei consorzi rivali e da canoni ambientali predatori per sottrarre produttori nel mercato ai concorrenti.

In particolare, oggetto delle doglianze dell’AGCM di cui al Provvedimento di avvio, che identifica le Parti del Procedimento come “*unica entità economica*”, sono tre distinte condotte:

1. la clausola di miglior prezzo inserita nei contratti con gli impianti di trattamento, prima da Ecodom e poi da Erion;
2. il possibile utilizzo strategico delle riserve a scopo escludente da parte di Ecodom e Remedia prima, e di Erion poi;
3. la clausola di esclusiva presente nello statuto di Erion.

*

4. MERCATI INTERESSATI

Secondo l'AGCM i mercati rilevanti sono i seguenti:

(i) un mercato per l'organizzazione dei sistemi per l'assolvimento, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla Direttiva RAEE, mercato nel quale l'offerta è rappresentata dai diversi sistemi collettivi di gestione dei RAEE che sono in concorrenza tra loro per attrarre i produttori di AEE;

(ii) un mercato del trattamento dei RAEE nel quale i sistemi collettivi rappresentano la domanda mentre, dal lato dell'offerta, sono attivi i soggetti che operano gli impianti di trattamento e che si occupano quindi delle attività di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei RAEE, nonché tipicamente anche del trasporto.

Tali mercati - che costituirebbero i lati di una piattaforma concorrenziale a due versanti, in cui i sistemi collettivi competono tra di loro per acquisire i produttori, sul versante dell'offerta di servizi di compliance ambientale, e per ottenere i servizi degli impianti, sul versante della domanda di servizi di trasporto e trattamento dei RAEE - sotto il profilo merceologico, possono essere definiti a livello dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5).

*

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

5.1. IMPEGNI

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel Provvedimento di avvio dell'istruttoria e nella convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa a tutela della concorrenza e, dunque, di aver agito nel **pieno rispetto** della medesima, anche in ottemperanza al quadro legislativo e regolamentare applicabile nel caso in esame, Erion intende presentare, a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, **specifici impegni** idonei a far venir meno in radice le preoccupazioni anticoncorrenziali segnalate dall'Autorità.

Le misure offerte, quindi, non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità di Erion rispetto alle condotte oggetto dell'istruttoria.

*

5.2. IMPEGNI RELATIVI ALLA CLAUSOLA DEL MIGLIOR PREZZO

Premessa

Con riferimento alla Clausola del Miglior Prezzo, gli impegni vengono offerti tenuto conto dell'impostazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria che descrive Erion/ECO/ITI come "*unica entità economica*" pur senza accettarne in questa sede la predetta qualifica.

Ed infatti, la "*Clausola del Miglior Prezzo*" oggetto di contestazione da parte dell'Autorità è applicata sul mercato da ITI, in virtù dell'obbligazione di cui all'art. 5.4. del "*Contratto di gestione di servizi ambientali*" in essere tra Erion e ITI la quale prevede che "*Il Fornitore dovrà stipulare con i Terzi Fornitori selezionati ai sensi del paragrafo che precede ed approvati da Erion un Contratto di Servizi conforme al "Modello di Contratto di Servizi" allegato sub Allegato 3. Eventuali modifiche ai termini ed alle condizioni di detto modello dovranno essere preventivamente approvate da Erion. Resta inteso che*

tutte le modifiche effettuate sui contratti stipulati con i Terzi Fornitori, ed allegati al presente Contratto, sono note ed accettate da Erion”.

Erion ed ITI hanno quindi in accordo deciso di presentare autonomi ma identici impegni per ciò che concerne la “Clausola del Miglior Prezzo”.

Impegni

Erion si impegna a:

- **abrogare** integralmente la “Clausola del Miglior Prezzo” e tutte le clausole conseguenti e necessariamente collegate, oggetto di contestazione emendando, di conseguenza, il “Modello di Contratto di Servizi” (Allegato n. 3 al “Contratto di gestione di servizi ambientali tra Erion e ITI”) e non più diffondendo la “Nota esplicativa” oggetto di contestazione del provvedimento di avvio.
- **non inserire** nei contratti con gli impianti, condizioni che obblighino questi ultimi a dover comunicare a Erion le condizioni da questi praticate ad altri soggetti attivi nella gestione dei RAEE;
- **non prevedere** nei contratti con i Fornitori clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla “Clausola del miglior prezzo” abrogata;
- **non affidare** la gestione dei RAEE di propria competenza a soggetti che, in relazione ai RAEE di Erion, inseriscano nei contratti con i Fornitori o con consorzi RAEE clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla “Clausola del miglior prezzo” abrogata.

- Per ciò che riguarda **ECO** si rappresenta che la società svolge funzioni di mero servizio a favore dei consorzi appartenenti al sistema Erion senza quindi rapporti con ITI o con altri operatori del mercato e di certo non è in grado di influenzare le azioni della sua controllante.

Cionondimeno, al fine di agevolare la pronta definizione del Procedimento, ECO

- **sottoscrive** i seguenti impegni per quanto di sua competenza e
- si **impegna** altresì, in caso di suo eventuale futuro coinvolgimento nei rapporti con gli Impianti, a non inserire negli eventuali contratti la “Clausola del Miglior Prezzo” o clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla “Clausola del miglior prezzo” oggetto del procedimento.

*

5.3. IMPEGNI RELATIVI ALLA CONTESTAZIONE DI POSSIBILE UTILIZZO STRATEGICO DELLE RISERVE A SCOPO ESCLUDENTE

1) **Erion** si impegna a modificare il proprio Statuto, art. 8 – “Fondo Consortile e finanziamento delle attività”, adottando le previsioni dello Statuto Tipo, in coerenza con quanto indicato dall’AGCM nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, ed in particolare:

ART. 8 - FONDO CONSORTILE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
ATTUALE FORMULAZIONE DELLO STATUTO DI ERION	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Il Fondo Consortile, o patrimonio netto, è costituito da: a) i Contributi di Adesione;	1. Il Fondo Consortile, o patrimonio netto, è costituito da: a) i Contributi di Adesione;

<p>b) eventuali avanzi di gestione destinati ad apposito fondo di riserva di patrimonio netto;</p> <p>c) liberalità ed eventuali altri conferimenti e/o contributi, da chiunque effettuati, a titolo di incremento del Fondo Consortile, per il conseguimento delle finalità consortili;</p> <p>d) ogni altra riserva deliberata dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Fondo Consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.</p> <p>3. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:</p> <p>a) dai Contributi Periodici;</p> <p>b) da eventuali Contributi Straordinari;</p> <p>c) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di disposizioni di Legge e statutarie e, in particolare, anche dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;</p> <p>d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;</p> <p>e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di patrimonio netto;</p> <p>f) dall'eventuale utilizzazione della parte di Fondo Consortile costituita dai Contributi di Adesione, con le modalità indicate al comma 6 che segue.</p> <p>4. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai Consorziati.</p> <p>5. Ogni avanzo di gestione costituisce un fondo di riserva di patrimonio netto per gli esercizi successivi ed è destinato alla riduzione degli importi dei Contributi Periodici compatibilmente con le esigenze di stabilità finanziaria del Consorzio e con il rispetto dei principi di economicità,</p>	<p>b) eventuali avanzi di gestione destinati ad apposito fondo di riserva di patrimonio netto</p> <p>c) liberalità ed eventuali altri conferimenti e/o contributi, da chiunque effettuati, a titolo di incremento del Fondo Consortile, per il conseguimento delle finalità consortili;</p> <p>d) ogni altra riserva deliberata dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Fondo Consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.</p> <p>3. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:</p> <p>a) dai Contributi Periodici;</p> <p>b) da eventuali Contributi Straordinari;</p> <p>c) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di disposizioni di Legge e statutarie e, in particolare, anche dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;</p> <p>d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;</p> <p>e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di patrimonio netto;</p> <p>f) dall'eventuale utilizzazione della parte di Fondo Consortile costituita dai Contributi di Adesione, con le modalità indicate al comma 6 che segue.</p> <p>4. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito.</p> <p>5. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dai Contributi Periodici, è destinato alla riduzione degli importi dei Contributi Periodici nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre i</p>
--	---

<p>efficienza ed efficacia. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre i Contributi Periodici dovuti da Consorziati che non abbiano fatto parte del Consorzio nei due esercizi precedenti.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che precede in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dai Contributi Periodici, la parte di Fondo Consortile costituita dai Contributi di Adesione può essere impiegata nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea Ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrata nel corso dell'esercizio successivo.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può costituire fondi di riserva di patrimonio netto, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.</p>	<p>Contributi Periodici dovuti da Consorziati che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che precede in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dai Contributi Periodici, la parte di Fondo Consortile costituita dai Contributi di Adesione può essere impiegata nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea Ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.</p>
--	---

2) Inoltre, Erion **si impegna**, ai fini di consentire una maggior trasparenza nel mercato (onde evitare che ci siano situazioni che possano essere fraintese o strumentalizzate) **a pubblicare sul proprio sito internet** l'indicazione di contributi ambientali distinti: **(i)** quelli per i Consorziati (cui è imputabile la eventuale presenza di riserve in un dato esercizio) e **(ii)** quelli per i Produttori che vogliano aderire a Erion WEEE (che quindi non beneficiano della eventuale divisione delle riserve esistenti; quindi, con contributi superiori a quelli dei Consorziati o al più uguali nel caso in cui i contributi applicati a questi ultimi non sono ridotti in ragione dell'utilizzo di riserve)".

*

5.4. IMPEGNI RELATIVI ALLA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 4, par. 1, e 6, par. 3, lett. (i), dello Statuto di Erion che contemplano un vincolo di esclusiva (che si limita a cristallizzare ciò che, comunque, avviene per prassi sul mercato), le stesse verranno così **modificate/abrogate**. In particolare:

- l'Art. 4 "*Consorziati, modalità di adesione, facoltà di recesso, esclusiva*", par. 1 **verrà così modificato** "*1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale ~~o aderendo ad un altro sistema collettivo~~. Il numero dei Consorziati è illimitato*";

- la previsione contenuta nell’Art. 6 “Diritti e obblighi dei Consorziati”, par. 3 lettera i) secondo la quale *inter alia* i Consorziati sono obbligati a “i) *non aderire ad altri consorzi o forme collettive di gestione dei RAEE fintanto che siano consorziati al Consorzio*”, **verrà abrogata**.

Inoltre, Erion si **impegna a non prevedere** oneri aggiuntivi nei confronti dei Produttori qualora questi decidano di conferire mandato per uno o più specifici raggruppamenti RAEE ad altro consorzio.

*

5.5. TEMPISTICA DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni proposti verranno tutti implementati **entro tre mesi** dalla data di notifica del provvedimento dell’Autorità di accettazione degli impegni e di chiusura del procedimento.

Si precisa che Erion ha già dato nei fatti attuazione all’impegno 5.3. (i) tagliando i contributi 2022 per i soci, in modo da cercare di ridestinare l’avanzo di gestione dell’esercizio 2021 e (ii) pubblicando sul proprio sito internet l’indicazione di contributi ambientali distinti; mentre la formale modifica dello Statuto verrà implementata nel summenzionato termine.

*

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria e nella convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa a tutela della concorrenza (o regolatoria del settore), Erion / ECO prendono atto delle perplessità sollevate dall’Autorità e ritengono che queste possano essere definitivamente superate dalle misure proposte nella Sezione 5, così da consentire la conclusione del procedimento con una decisione di accoglimento degli impegni e senza l’accertamento dell’asserita infrazione.

In particolare, per ciò che riguarda la CLAUSOLA DEL MIGLIOR PREZZO, la stessa è stata integralmente abrogata, unitamente alle clausole conseguenti e necessariamente collegate (nn. 3.8, 5.5, 16.1) e la “Nota esplicativa” non verrà più diffusa, facendo così venire meno in radice tutte le preoccupazioni sollevate nel provvedimento di Avvio da codesta Autorità (punto IV.2.1., par. 44-50). Tale risultato viene rafforzato dagli ulteriori impegni presi a: (i) non inserire nei contratti con gli impianti, condizioni che obblighino questi ultimi a dover comunicare a Erion le condizioni da questi praticate ad altri soggetti attivi nella gestione dei RAEE; (ii) non prevedere nei contratti con i Fornitori clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla “Clausola del miglior prezzo” abrogata”; (iii) non affidare la gestione dei RAEE di propria competenza a soggetti che, in relazione ai RAEE di Erion, inseriscano nei contratti con i Fornitori o con consorzi RAEE clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla “Clausola del miglior prezzo” abrogata.

Infine, i rischi concorrenziali derivanti dall’insieme delle condotte contestate ad Erion/Eco vengono definitivamente esclusi dalle ulteriori misure che sono state proposte; infatti:

- L'INTEGRAZIONE DELLO STATUTO CON LE PREVISIONI DELLO STATUTO TIPO E LA PUBBLICAZIONE DI CONTRIBUTI AMBIENTALI DISTINTI uno per i consorziati ed uno per i potenziali nuovi clienti impediscono che vi possa essere un USO IMPROPRIO DELLE RISERVE o che i potenziali nuovi clienti siano indotti in errore e si possano così rivolgere a Erion sperando di poter beneficiare del contributo ambientale destinato a coloro che hanno costituito le riserve. Il tutto, comunque, resta idoneo a garantire la stabilità finanziaria del consorzio in piena coerenza con il dettato normativa. Anche in questo caso, vengono meno integralmente le perplessità dell'AGCM delineate nel provvedimento di avvio di istruttoria (punto IV.2.2., parr. 51-54);
- L'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI ESCLUSIVA dallo Statuto di Erion, conformando così lo stesso, ancora una volta allo "statuto-tipo" e l'IMPEGNO A NON PREVEDERE ONERI AGGIUNTIVI nei confronti dei Produttori qualora questi decidano di conferire mandato per uno o più specifici raggruppamenti RAEE ad altro consorzio eliminano in radice le perplessità delineate dall'AGCM nel Provvedimento di avvio (punto IV.2.3., parr. 55).

Per tutti i motivi sopra delineati, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti Art. 14-ter della Legge 287/90.

*

Si confida pertanto che codesta Autorità concluda che gli impegni siano idonei a eliminare i profili evocati nel Provvedimento di apertura dell'istruttoria, accetti gli impegni presentati rendendoli obbligatori per Erion / ECO e chiuda così il procedimento senza accertare alcuna infrazione.


Erion si dichiara a completa disposizione di codesta Autorità in merito ad eventuali termini e obblighi informativi che l'AGCM dovesse ritenere necessari nel periodo successivo all'emissione del Provvedimento finale di accettazione degli impegni e chiusura del Procedimento

Milano, li 11 febbraio 2022

Avv. Enrico Adriano Raffaelli



Avv. Elisabetta Teti



Avv. Alessandro Raffaelli



A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

Allegato 2 al provvedimento n. 30130

**MODIFICHE AGLI IMPEGNI
EX ART. 14-TER L. 287/1990
nell'interesse di
Interseroh TSR Italia S.r.l.**

1. Numero del procedimento

Proc. A544 - "ERION WEEE"

* * *

2. Parti del procedimento

- Consorzio Erion Weee (di seguito "Erion");
- Erion Compliance Organization S.c.a r.l. (di seguito "ECO");
- Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. (ora Interseroh TSR Italia S.r.l., di seguito "ITI").

* * *

3. Descrizione degli impegni come modificati all'esito del market test

La clausola di miglior prezzo che si ipotizza essere in violazione dell'art. 102 T.F.U.E. ricorre nel *Contratto di gestione di servizi ambientali* in essere tra Erion ed ITI (art. 5.4.), nell'Allegato n. 3 al suddetto contratto, nonché nei contratti a valle stipulati da ITI con i fornitori terzi.

Avuto riguardo al provvedimento di avvio dell'istruttoria, considerati gli atti e i documenti del procedimento allo stato accessibili, e visto il contenuto degli impegni presentati da Erion come modificati all'esito della consultazione pubblica,

ITI si impegna:

i) a rinunciare alla clausola di miglior prezzo e alle clausole a questa collegate sia nei contratti con Erion sia nei contratti con i terzi fornitori, e a darne tempestiva comunicazione ai terzi fornitori nel caso di contratti già in essere, una volta che detti impegni saranno stati accettati e resi vincolanti dall'Autorità;

ii) a non inserire nei contratti con i terzi fornitori clausole che li obblighino a comunicare a ITI o a Erion le condizioni applicate nei rapporti con altri operatori attivi nella gestione dei RAEE;

iii) a non inserire nei contratti con i fornitori terzi clausole aventi contenuto e/o effetti equivalenti a quelli della “Clausola del miglior prezzo”.

Gli impegni così modificati saranno implementati entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento dell’Autorità di accettazione degli impegni e di chiusura del procedimento.

* * *

4. Idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

Come già evidenziato in sede di presentazione degli impegni, la rinuncia alla clausola di miglior prezzo appare idonea, per quanto di competenza di ITI, ad eliminare in radice le preoccupazioni concorrenziali espresse dall’AGCM nel provvedimento di avvio dell’istruttoria.

Gli impegni di cui ai punti i)-iii) vengono modificati o aggiunti all’esito della consultazione pubblica degli operatori di mercato.

Le modifiche hanno carattere accessorio e meramente esplicativo, riguardando il rischio, di per sé già coperto dall’impegno principale di cui al punto i), che ITI adotti condotte elusive o comunque equivalenti negli effetti ad una clausola di miglior prezzo.

In questo modo si ritiene di avere adeguatamente recepito, per quanto di competenza di ITI, le osservazioni avanzate dai controinteressati.

* * *